



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Delibera n° 14 del Registro. Seduta del 27/03/2018**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17:00 nella Sala delle Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente **Fausto Vecchio**.

Consiglieri assegnati n. 25 - In carica n. 25.

Presenti n° 21

Assenti n° 4

N.	COGNOME E NOME	PRES.
1	Cariello Massimo	X
2	Petrone Antonio	X
3	Di Candia Teresa	X
4	Conte Antonio	X
5	Sgritta Gianmaria	
6	Cennamo Cosimina	X
7	Guarracino Luigi	X
8	Fido Santo Venerando	
9	Domini Mario	X
10	Rosamilia Filomena	X
11	Vecchio Fausto	X
12	Masala Emilio	X
13	Presutto Giancarlo	X

N.	COGNOME E NOME	PRES.
14	Piegari Giuseppe	X
15	Marchesano Vincenzo	X
16	Busillo Carmine	X
17	Grasso Roberto	X
18	Altieri Rosa	X
19	Merola Pierluigi	X
20	Infante Pasquale	X
21	Rizzo Francesco	
22	La Brocca Giuseppe	X
23	Bonavoglia Vittorio	X
24	Cuomo Antonio	
25	Cardiello Damiano	X

Partecipa il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**III Punto all'O.d.G.**

**"Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2018".**

**Si rinvia al dibattito riportato nella deliberazione di C.C. n. 13 del 27.03.2018**

**SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DEL III PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.**

**CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: n.21** (Cariello, Vecchio, Petrone, Di Candia, Conte, Cennamo, Guarracino, Domini, Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola, Infante, La Brocca, Bonavoglia, Cardiello)

**CONSIGLIERI ASSENTI: n.4** (Sgritta, Fido, Rizzo, Cuomo)

**VOTI FAVOREVOLI: n.16** (Cariello, Vecchio, Cennamo, Guarracino, Domini, Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola, La Brocca, Bonavoglia)

**VOTI CONTRARI: n.5** (Petrone, Di Candia, Conte, Infante, Cardiello)

**ASTENUTI: 0**

**SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ.**

**CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: n.21** (Cariello, Vecchio, Petrone, Di Candia, Conte, Cennamo, Guarracino, Domini, Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola, Infante, La Brocca, Bonavoglia, Cardiello)

**CONSIGLIERI ASSENTI: n.4** (Sgritta, Fido, Rizzo, Cuomo)

**VOTI FAVOREVOLI: n.16** (Cariello, Vecchio, Cennamo, Guarracino, Domini, Rosamilia, Masala, Presutto, Piegari, Marchesano, Busillo, Grasso, Altieri, Merola, La Brocca, Bonavoglia)

**VOTI CONTRARI: n.5** (Petrone, Di Candia, Conte, Infante, Cardiello)

**La proposta avente ad oggetto: "Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2018" e' approvata.**

**La votazione è riportata integralmente nel verbale stenotipato, allegato alla lettera "sub a".**

## **INDI**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

**VISTO** l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, che istituisce l'IMU;

**VISTO** l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

**VISTO** l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

**VISTO** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

**VISTO** l'art. 2 del D.L. n. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

**VISTO** l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

**VISTO** l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, così come inserito dall'art. 1, comma 53, Legge n. 208/2015, secondo cui l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del suddetto comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

**VISTO** l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

**VISTO** l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

**VISTA** la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

**CONSIDERATO** che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

**CONSIDERATO** che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

**CONSIDERATO** che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

**RILEVATO** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**VISTO** l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che la predetta agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**VISTO** l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che i comuni, a partire dall'anno 2015, possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) la TASI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, sono esenti dall'imposta:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**VISTO** l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;

**VISTO** l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATE** le deliberazioni n. 74 del 04/12/2012 con la quale il Consiglio comunale ha deciso di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli artt. 243 bis e segg. Del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e n. 41 del 08/07/2013, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 242 bis del D.Lgs 267/2000;

**DATO ATTO** che al fine di assicurare il riequilibrio finanziario, per tutta la durata del piano, come disposto dalle norme richiamate, l'Ente dovrà deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione n. 14 del 28/03/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote Imposta Municipale Propria IMU anno 2017;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Interno 09/02/2018, che ha disposto il differimento al 31/03/2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 degli enti locali;

**DATO ATTO** che con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/05/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) Tributo IMU;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**SENTITI** i consiglieri;

**VISTA** la votazione precedentemente riportata di 16 voti favorevoli e 5 contrari,

## **DELIBERA**

di **confermare**, per l'anno 2018, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:

⌚ 1,06% (unovirgolazerosei percento) aliquota base dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2017;

⌚ 0,60 (zerovirgolasessanta percento) aliquota per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;

di **confermare** la detrazione per abitazione applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica degli IACP, regolarmente assegnati, nell'importo di € 200,00 (duecento/00);

di **confermare** ai sensi dell'art. 10 comma 4 del vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU, l'aliquota ridotta per i fabbricati di nuova costruzione, purché a destinazione diversa da quella abitativa, utilizzati direttamente dal soggetto passivo d'imposta, per lo svolgimento di un'attività produttiva, per un periodo di tre anni compreso quello di decorrenza:

⌚ 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) aliquota fabbricati di nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale diverso da "D", utilizzati direttamente dal soggetto passivo d'imposta, per lo svolgimento di un'attività produttiva (commerciale, industriale, agricola, professionale, artigianale);

⌚ 0,76% (zerovirgolasettantasei per cento) aliquota per fabbricati di nuova costruzione accatastati nel gruppo catastale "D", utilizzati direttamente dal soggetto passivo di imposta per lo svolgimento di un'attività produttiva (commerciale, industriale agricola, professionale, artigianale);

di **disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

di **dichiarare**, a seguito di votazione separata, avente il seguente esito 16 voti favorevoli e 5 assenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



## Comune di Eboli

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018.

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì 03/03/2018

Il Responsabile Area  
F.to Cosimo Marmora

- Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì 03/03/2018

Il Responsabile Area Finanziaria  
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387, parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, lì 27/03/2018

Segretario Generale  
F.to Livia Lardo

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*

**IL PRESIDENTE**  
F.to Fausto Vecchio

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Livia Lardo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo Pretorio il 27/04/2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 12/05/2018, n. di pubblicazione 1280

Il Servizio Segreteria Generale  
F.to Anna Masci

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/04/2018

- [ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)  
[ ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 27/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Livia Lardo